



TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO

letto il ricorso ex art 700 cpc in corso di causa e considerato il carico del ruolo pendente anche cautelare;

RIGETTA

l'istanza cautelare inaudita altera parte, atteso che la convocazione delle controparti non è suscettibile di pregiudicare l'attuazione dell'eventuale provvedimento cautelare positivo emanando ex art. 669 sexies comma 2 cpc, alla luce delle allegazioni e della documentazione probatoria di sostegno in atti. Invero, la parte ricorrente non ha esposto specificamente le ragioni per cui la convocazione delle controparti potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento invocato né queste sono desumibili aliunde;

ritenuto, comunque, di dover provvedere nel contraddittorio delle parti intime anche in considerazione della necessità, sul piano del fumus bonis iuris, di esperire degli approfondimenti istruttori sulle questioni controverse, effettuabili, per la loro natura, solo in seguito all'instaurazione piena del contraddittorio con le parti intime ;

rilevato

che la parte ricorrente ha chiesto in ricorso l'autorizzazione a notificare il medesimo ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito internet della parte intimanda Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca atteso l'elevato numero e le particolari difficoltà nella identificazione di costoro, nei termini ivi in dettaglio indicati;

che a mente dell'art. 151 cpc il giudice anche d'ufficio può prescrivere che la notificazione dell'atto sia eseguito in modo diverso da quello stabilito dalla legge, individuabile in specie in quella per pubblici proclami ex art. 150 cpc;

che esigenze di economia processuale, rapidità e maggiore conoscibilità dell'atto notificando, impongano di autorizzare la notifica dell'atto de quo con la pubblicazione invocata dall'istante, come per altro disposto in fattispecie analoghe dalla giurisprudenza di merito (cfr. in termini giurisprudenza di Sezione costante, ed a ultimo decreto Trib Bari del 14.5.2015 e Trib Venezia 21.5.2012);

dispone

che ai sensi dell'art. 151 cpc la parte istante provveda alla notifica del ricorso de quo ai controinteressati con la pubblicazione del medesimo nel testo integrale e del presente decreto sul sito internet del MIUR nell'apposita area tematica entro la data del 9 aprile 2019 con onere di deposito della documentazione comprovante l'avvenuta notifica;

che il ricorso unitamente al presente decreto sia notificato alle Amministrazioni intimande nelle forme di legge e nel termine predetto del 9 aprile 2019.

fissa

per la comparizione delle parti e la discussione dell'istanza cautelare l'udienza del 2.5.2019 ore 12.00.

fissa

per la comparizione delle parti e la discussione del merito l'udienza del 17.10.2019 ore di rito.

Bari 26.3.2019

Depositato in Cancelleria

Bari

Il Cancelliere

SABELINE MILETI

Il Giudice del lavoro
Dott. Giuseppe Minervini